

## **La partecipazione del Consiglio delle autonomie locali all'iter decisionale del Consiglio regionale**

### **1. Scheda di sintesi dell'attività istituzionale<sup>1</sup>**

Nel 2004 il Consiglio delle autonomie locali, prima e dopo il rinnovo a seguito delle elezioni amministrative, ha tenuto complessivamente 8 sedute, pronunciandosi 68 volte ed esprimendo 65 pareri obbligatori e 3 osservazioni facoltative.

I pareri espressi sulle proposte di legge sono stati 39 mentre le pronunce sulle proposte di deliberazione, di regolamento e di risoluzione sono state rispettivamente 17, 11, ed 1.

Per quanto concerne il quorum deliberativo, la quasi totalità delle pronunce è stata effettuata all'unanimità: solo quattro pronunce (relative rispettivamente alla proposta di legge in materia di servizi di interesse economico generale, di valorizzazione e tutela del verde urbano, di servizio sanitario regionale ed alla proposta di deliberazione in materia di piano sanitario) sono state deliberate a maggioranza con motivazione contraria di una componente istituzionale, in applicazione dell'articolo 12, comma 4 del regolamento interno, mentre un solo parere, quello sulla legge regionale in materia di sanatoria edilizia straordinaria, è stato rilasciato all'unanimità con due astensioni.

Delle 68 pronunce espresse nel periodo considerato, 4 hanno avuto carattere interamente negativo, mentre sono state 17 quelle a carattere interamente favorevole. Le rimanenti pronunce hanno condizionato il carattere favorevole del parere all'accoglimento di specifiche condizioni od hanno espresso raccomandazioni generali e rivolte alla futura attività legislativa.

Nei pareri e nelle osservazioni rilasciate è possibile individuare 116 rilievi specifici, di cui 29 condizioni e 87 raccomandazioni.

Tale distinzione, conseguente alla qualificazione che lo stesso CAL ha attribuito formalmente alle proprie pronunce a seguito di un accordo intercorso nel settembre 2002 fra l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, i presidenti delle commissioni consiliari ed il presidente del CAL, è stata confermata anche per le pronunce espresse nell'anno 2004 in quanto è apparsa come la più opportuna al fine di agevolare le

---

<sup>1</sup> Il presente testo costituisce un estratto del Rapporto annuale di attività del CAL relativo all'anno 2004

commissioni consiliari a pronunciarsi espressamente sui pareri e le condizioni del CAL.

Occorre inoltre porre in evidenza che sul numero di rilievi espressi e sulla loro rilevanza ha inciso considerevolmente, anche nell'anno in esame, il notevole ruolo di raccordo con le associazioni rappresentative degli enti locali svolto dalla presidenza del CAL, con il supporto tecnico del settore di assistenza, alle istruttorie degli atti posti all'ordine del giorno del tavolo di concertazione interistituzionale che, dal mese di settembre si è svolto con cadenza settimanale piuttosto che quindicinale al fine di far fronte al sostanziale incremento delle iniziative della Giunta regionale. Dei 68 atti oggetto di esame da parte del CAL, 30 non hanno ancora concluso il loro iter deliberativo: al momento, è pertanto possibile verificare l'esito dei pareri espressi solo in relazione ai restanti 38 atti che sono già stati approvati dal Consiglio regionale.

In relazione ai suddetti 38 atti, i rilievi formulati dal CAL sono stati pari a 46, di cui 34 raccomandazioni e 12 condizioni.

Gli esiti ottenuti da questi pareri possono così essere riassunti: sono state accolte 5 condizioni su 12 e 7 raccomandazioni su 34.

Questo dato, anche se resta comunque inferiore alle percentuali di accoglimento registrate nei primi anni di attività del CAL, è comunque lievemente superiore rispetto a quello rilevato nell'anno passato.

E' inoltre opportuno evidenziare che tale verifica è facilmente effettuabile per le condizioni a carattere specifico mentre non è sempre immediatamente possibile per le raccomandazioni che di norma hanno un carattere più generale e che sono spesso rivolte a sollecitare comportamenti od interventi per il futuro.

## **2. Analisi dei pareri rilasciati dal Consiglio delle autonomie locali**

L'analisi dei pareri e delle osservazioni, che costituiscono l'aspetto principale dell'attività istituzionale del CAL, ha ad oggetto l'esame delle pronunce formulate nell'attuale VII legislatura regionale ed in particolare quelle espresse nel corso dell'anno 2004.

Tale analisi consente di formulare alcune considerazioni.

In primo luogo si rileva come anche quest'anno il tema maggiormente presente sia stato quello della riforma del titolo V, parte II, della Costituzione.

A tal proposito, si rileva come, in taluni casi, il CAL abbia giudicato favorevolmente gli atti sottoposti al suo parere obbligatorio in quanto ritenuti pienamente rispettosi del nuovo dettato costituzionale ed in particolare del nuovo regime di ripartizione delle competenze legislative fra stato, regioni, e delle competenze amministrative fra comuni, province, città metropolitane, regioni e stato; in altri casi, invece, gli atti sottoposti al suo giudizio non sono stati valutati positivamente sotto tale profilo e si è ritenuto opportuno, anzi, invocarne la coerenza con il riformato titolo V della Costituzione.

L'attenzione si è concentrata nuovamente su un aspetto specifico di tale riforma, ovvero sulla questione dell'autonomia riconosciuta agli enti locali nell'organizzazione e svolgimento delle proprie funzioni dal novellato articolo 117, comma 6, della Costituzione.

La questione della ripartizione delle risorse finanziarie a fronte del conferimento di nuove funzioni agli enti locali, dapprima sulla base delle leggi Bassanini e poi della riforma costituzionale, è stata, a differenza dell'anno passato, considerata ampiamente in alcuni pareri del CAL: si è ritenuto opportuno, in tali casi, raccomandare di prevedere a favore degli enti locali adeguate risorse di carattere finanziario e strumentale per il loro esercizio.

Anche il tema della programmazione regionale e del rispetto, nell'elaborazione del testo delle proposte di legge o di deliberazione, dei principi sanciti dalla legge regionale n. 49 del 1999, ispirata ad una logica di sistema delle autonomie, nella quale trova adeguato spazio il ruolo della programmazione locale, continua ad essere affrontato abbastanza frequentemente dal CAL nelle proprie pronunce.

Una tematica che ha invece avuto molte meno occasioni di essere trattata rispetto agli anni passati è stata quella della potestà regolamentare degli enti locali, il cui ambito di operatività è stato stabilito dal citato articolo 117, comma 6, della Costituzione.

In un quadro di rapporti contrassegnati dalla massima cooperazione e disponibilità, vi sono stati tuttavia anche alcuni casi in cui il CAL, considerata l'importanza sempre maggiore assunta dalla concertazione interistituzionale, ha sostenuto la necessità di rispettare tale procedura a fronte di atti che, sebbene ne esistessero tutti i presupposti, non erano stati sottoposti a tale fondamentale passaggio.

E' il caso della proposta di legge n. 407 *"Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della*

*Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di occupazione e mercato del lavoro”.*

In alcune pronunce il CAL ha, invece, posto in evidenza che l'atto trasmessogli per l'espressione del parere obbligatorio non coincideva con quello sul quale era stata raggiunta l'intesa interistituzionale in quanto era stato considerevolmente modificato, pur registrandosi fra i due atti una coerenza di fondo sotto il profilo dei contenuti. A tal proposito, merita ricordare il parere sulla proposta di legge n. 378 *“Norme in materia di polizia locale”* in cui la citata difformità è stata rilevata con riferimento ad una singola disposizione ritenuta di particolare importanza.

In altri casi è stato, invece, segnalato il mancato recepimento, negli atti oggetto di parere obbligatorio, dei rilievi sollevati in tale sede sebbene la sottoscrizione dell'intesa fosse stata subordinata al loro accoglimento: si pensi al parere sulla proposta di legge n. 410 *“Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana”*.

## **2.1 Riforma del titolo V, parte II, della Costituzione**

Un primo importante parere in cui il CAL ha affrontato questo tema è stato quello relativo alla proposta di legge n. 346 *“Norme per il governo del territorio”*.

Tale parere costituisce il risultato di un lungo percorso, durante il quale il CAL ha organizzato (su impulso del Tavolo di concertazione interistituzionale) un riuscito seminario di approfondimento sui temi del rapporto fra paesaggio e pianificazione territoriale nonché su quello della prescrittività degli atti di pianificazione.

Nel corso di tale convegno, svoltosi a Firenze il 9 luglio, sono stati forniti significativi contributi da parte di professori di diritto pubblico, dirigenti e funzionari della Regione e degli enti locali, amministratori e rappresentanti delle associazioni degli enti locali.

Fasi di questo percorso sono state anche le consultazioni degli enti locali sul testo della proposta di legge, svoltesi su iniziativa del CAL il 17 ed il 30 settembre 2004, nel corso delle quali si è registrata una nutrita partecipazione di rappresentanti istituzionali di comuni, province e comunità locali, oltre che di tecnici delle amministrazioni locali.

All'ultima consultazione hanno preso parte, fornendo un contributo significativo, l'assessore regionale alle politiche territoriali ed il presidente della competente commissione consiliare.

Sotto il profilo dei contenuti si rileva che, sebbene si sia trattato di un parere il cui carattere favorevole è stato subordinato all'accoglimento di numerose condizioni, si è in esso espresso apprezzamento per la finalità perseguita dalla Giunta regionale di riordinare la macro materia del governo del territorio in coerenza con il nuovo titolo V, parte II della Costituzione ed in particolare con il nuovo regime di ripartizione delle competenze legislative tra Stato, regioni, e delle competenze amministrative fra comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato e si è valutato positivamente lo sforzo, chiaramente ravvisabile in questa proposta, di dare attuazione ai principi di pari dignità dei diversi livelli istituzionali coinvolti nel governo del territorio, di cui all'articolo 114 della Costituzione, nonché di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, di cui all'articolo 118 della Costituzione. Si è inoltre giudicato positivamente il riconoscimento ai comuni di un ruolo preminente in materia urbanistica, ormai consolidatosi nell'ordinamento giuridico statale e regionale e la previsione di due specifici strumenti, finalizzati a garantire la leale collaborazione fra i tre diversi livelli istituzionali, quali un procedimento unificato per la formazione degli atti di pianificazione e di governo del territorio, nonché una commissione paritetica (formata da rappresentanti di regione, comuni e province) cui si potrà rivolgere il soggetto che ritenga violate le proprie prerogative dall'amministrazione procedente qualora non si sia rivelata sufficiente la possibilità di intervento garantita dal procedimento unificato. Per quanto concerne, però, le menzionate condizioni al cui accoglimento si è subordinato il carattere favorevole di tale parere, merita segnalare, sotto il profilo qui in esame, quella relativa alla necessità di integrare il novero dei soggetti istituzionali titolari delle funzioni amministrative in materia di governo del territorio con un espresso riferimento anche alla città metropolitana con un esplicito rinvio ad una specifica normativa che stabilisca la competenza della città metropolitana in materia di governo del territorio.

Anche nel parere espresso in ordine alla proposta di legge n. 378 *"Norme in materia di polizia locale"* il CAL ha evidenziato, fra gli elementi positivi caratterizzanti questa proposta di legge, il sostanziale rispetto della sfera di competenza regolamentare ed amministrativa degli enti locali di cui all'articolo 117, comma sesto, e dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione di cui all'articolo 118 della Costituzione anche in rapporto a quello riservato alla regione, principalmente

indirizzato a garantire standard minimi di uniformità per l'organizzazione della polizia municipale.

La proposta di legge n. 383 *“Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)”* è stata giudicata positivamente sia sotto il profilo dei contenuti che del rispetto dell'assetto istituzionale delle competenze stabilito dal nuovo titolo V della Costituzione: in particolare si è ritenuta corretta, tenuto conto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 primo comma della Costituzione, l'attribuzione alla provincia del potere sostitutivo anche sotto il profilo del rispetto dei requisiti individuati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale come essenziali per la legittima attribuzione del potere sostitutivo stesso.

Il CAL si è comportato analogamente rispetto alla proposta di legge n. 377 *“Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria”*, anche essa oggetto di un parere favorevole in quanto contraddistinta da un'impostazione più rigida, ma allo stesso tempo anche più equa ed attenta alle esigenze dei comuni e delle differenti categorie sociali interessate rispetto alla disciplina contenuta nel dl 269/2003.

Anche la proposta di legge n. 362 *“Modifiche alla legge regionale n. 54 del 6 aprile 2000 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione)”* è stata oggetto, sotto il profilo del merito, di un giudizio positivo in quanto riconosce ai comuni un ruolo di primo piano in ordine all'individuazione delle aree disponibili per l'installazione degli impianti e delle aree sensibili in cui è vietata l'installazione ed, inoltre, in quanto garantisce obiettività nella valutazione del rischio emissioni, stabilendo che il piano annuale di sviluppo delle antenne sia giudicato da un gruppo tecnico del quale fanno parte anche comitati ambientalisti e tecnici esterni. Il CAL, oltre a formulare alcune raccomandazioni attinenti al merito del provvedimento, ha preliminarmente raccomandato di valutare l'opportunità di non provvedere alla modifica della l.r. n. 54/2000 fino alla pronuncia della Corte Costituzionale sul ricorso proposto dalla Regione Toscana contro il Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs n. 259/2003).

Nel caso della pronuncia espressa in ordine alla proposta di legge n. 361 *“Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca”* si è valutata positivamente la finalità del provvedimento consistente nella complessiva revisione/riorganizzazione della disciplina inerente la gestione delle risorse ittiche e la regolamentazione della pesca in acque interne e nell'adeguamento della stessa al nuovo assetto costituzionale.

In particolare, si è rilevato come la distribuzione delle funzioni sia stata definita sulla scorta dei principi di sussidiarietà (istituzionale e sociale) differenziazione ed adeguatezza. A tal proposito si è raccomandato di prevedere che le province, cui è attribuita una vasta funzione regolativa che incide sul governo del territorio interferendo negli assetti del territorio comunale, esercitino le funzioni loro assegnate dalla legge previo esperimento di appositi processi di consultazione con i comuni insistenti sul territorio provinciale medesimo: si è fatto presente che tale esigenza era stata debitamente evidenziata in sede di concertazione interistituzionale.

In occasione del parere espresso sulla proposta di legge n. 387 *"Disposizioni in materia di energia"* il CAL nel riconoscere che tale proposta di legge, a seguito degli aggiustamenti e delle modifiche ad essa apportate su iniziativa del mondo delle autonomie in sede di Tavolo di concertazione interistituzionale, è conforme nei suoi snodi all'attuale assetto dei rapporti fra i diversi livelli di governo quale delineato dal titolo V della Costituzione, ha comunque formulato la raccomandazione di chiarire se con l'espressione "enti locali" ricorrente frequentemente soprattutto in uno specifico capo, si alluda o meno al sistema locale quale comprensivo di comuni, province, e comunità, montane, in quanto il testo, nell'individuare i titolari di determinate funzioni, fa esclusivo riferimento ai comuni. Si è, inoltre, raccomandato di consentire agli enti locali di concludere accordi a prescindere da un'apposita iniziativa regionale.

Nella pronuncia relativa alla proposta di legge n. 398 *"Norme sul sistema regionale dei beni culturali"* si è raccomandato di specificare le modalità della partecipazione degli enti locali interessati al processo di elaborazione delle proposte della Giunta regionale volte all'individuazione degli indirizzi fondamentali per assicurare il coordinamento regionale della cooperazione degli enti locali alle funzioni di tutela nonché agli accordi su base regionale per la valorizzazione dei beni culturali e di valutare l'opportunità di estendere la partecipazione degli enti locali anche agli accordi relativi alla fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 102 del d.lgs n. 42/2004.

Di diverso segno è stata invece la posizione del CAL nel parere espresso in merito alla proposta di legge n. 343 *"Proposta di legge per la valorizzazione e la tutela del verde urbano"* in cui si è giudicata negativamente la scelta di introdurre un'autonoma disciplina di settore,

suscettibile di condizionare tutto il quadro della macro materia del governo del territorio, in quanto, alla stregua del regime delle competenze legislative introdotto dall'articolo 117 del nuovo titolo V della Costituzione e della direttiva 2001/42/CEE, sarebbe stato auspicabile un diverso approccio normativo con il governo del territorio, da vedere come insieme delle attività relative all'uso del territorio, comprensivo di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti la tutela, la valorizzazione e la trasformazione delle risorse che lo compongono. Si sono inoltre evidenziati, dallo specifico punto di vista del sistema degli enti locali, numerosi e consistenti profili critici tra i quali l'inopportuna introduzione di due ulteriori strumenti urbanistici di settore quali il piano del verde urbano ed il regolamento del verde urbano e la previsione di una nuova articolazione organizzativa (l'Ufficio del verde urbano) da individuare entro un termine strettissimo in palese contrasto con la disposizione di cui all'articolo 117, comma 6, della Costituzione.

Una presa di posizione del medesimo tenore, da parte del CAL, si è avuta anche nel parere relativo alla proposta di legge n. 345 *"Norme concernenti la localizzazione degli impianti fissi per la radiodiffusione e degli impianti di telefonia mobile. Modifiche alla l.r. 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione)"* in cui si è raccomandata l'eliminazione della disposizione che attribuiva alla Regione la definizione delle modalità tecniche e procedurali per lo svolgimento dei controlli in quanto ritenuta invasiva della sfera organizzativa comunale, secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione.

Particolarmente significativo sotto questo profilo è stata anche la pronuncia sulla proposta di legge n. 363 *"Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)"* in cui il CAL ha richiamato i propri reiterati pareri negativi espressi in ordine alle APT, sia per la loro non lineare configurazione istituzionale, sia in quanto ritiene che la previsione del vincolo di svolgimento delle funzioni di promozione turistica attraverso esse sia lesivo dell'autonomia degli enti locali ed ha rilevato con rammarico come non si sia colta l'occasione della revisione di questo testo unico per provvedere alla riforma del loro assetto accentuandone piuttosto il distacco dagli enti locali.

Di notevole importanza è stato anche uno dei primi pareri espressi dal CAL nella sua rinnovata composizione ovvero quello, totalmente negativo, sulla proposta di legge n. 410 *"Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana"*. Con tale parere, che ha costituito il



risultato di un vivace ed intenso dibattito, il nuovo CAL si è trovato subito a pronunciarsi su di una questione piuttosto complessa ed ha ritenuto opportuno assumere una posizione particolarmente dura: nel rilevare la mancata corrispondenza fra i contenuti, largamente condivisibili, della relazione accompagnatoria (fra cui l'adeguamento della normativa in materia al nuovo quadro istituzionale determinato dal titolo V della Costituzione e dal completamento del trasferimento delle competenze a seguito della cosiddetta riforma Bassanini) ed i contenuti dello stesso testo normativo e, nel sottolineare la mancanza di una definizione inequivoca dell'ARPAT come ente strumentale della Regione e, per la parte relativa alle loro competenze in materia ambientale, degli enti locali, ha ribadito ancora una volta la propria contrarietà a provvedimenti legislativi finalizzati alla creazione di soggetti autonomi dalla natura non ben precisata che, esercitando funzioni tecnico strumentali già di competenza della Regione, siano collocati in una posizione eccessivamente sganciata rispetto a quest'ultima, al di fuori di efficaci controlli giuridici e politici e, soprattutto, al di fuori di un'adeguata cornice di rapporti istituzionali con gli enti locali.

Anche in occasione del parere sulla proposta di legge n. 342 *"Norme sui servizi di interesse economico generale"* il CAL ha adottato una pronuncia negativa in virtù di alcune considerazioni critiche fra le quali interessa in particolare, sotto il profilo in esame, quella relativa all'Osservatorio per il quale viene prevista una competenza spuria che, in parte tiene conto della sua funzione ispettiva ed, in parte, di quella amministrativa attiva in senso stretto, la qual cosa non è sembrata in sintonia con la disposizione di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto l'Osservatorio in questione è un organismo regionale e gli "affidanti la gestione del servizio" potranno essere gli enti locali.

## **2.2 Risorse finanziarie**

Il CAL, ogni qualvolta ha riscontrato, negli atti sottoposti al suo parere, la mancanza o l'inadeguatezza della copertura finanziaria a fronte dell'attribuzione agli enti locali di nuove funzioni, lo ha rilevato criticamente.

Merita comunque a tal proposito specificare che, nel caso di atti di iniziativa consiliare, tale rilievo è stato formulato con la consapevolezza che questo "difetto" è strettamente connesso alla genesi di queste proposte. Infatti, esse vengono frequentemente predisposte senza la norma finanziaria proprio perché, al momento della stesura, non si

dispone dei riferimenti di bilancio e si tende a rimandare al futuro l'integrazione della proposta sotto il profilo finanziario.

Un primo parere in cui è stata affrontata la questione delle risorse finanziarie è stato quello relativo alla proposta di legge n. 343 *"Proposta di legge per la valorizzazione e tutela del verde urbano"*, già esaminata al paragrafo 2.1. sotto il diverso profilo dell'attuazione del titolo V, parte II, della Costituzione. Tale provvedimento è stato oggetto di un parere negativo in quanto sono stati rilevati in esso una serie di elementi critici attinenti al sistema degli enti locali: fra questi merita segnalare, in quanto rileva sotto il profilo che stiamo esaminando, l'introduzione di rilevanti novità nella vita dei comuni quali i due ulteriori strumenti urbanistici del piano del verde urbano ed il regolamento del verde urbano, la struttura organizzativa dell'ufficio del verde urbano ed il censimento del verde che comportano naturalmente oneri finanziari aggiuntivi per gli stessi comuni di cui però la proposta di legge non si fa minimamente carico.

Anche la proposta di legge n. 410 *"Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana"*, già esaminata anche essa al paragrafo 2.1, è stata oggetto di un parere negativo anche per motivi di carattere finanziario. In particolare si è rilevata la mancata individuazione di specifiche risorse regionali per coprire i costi degli interventi dell'ARPAT strumentali all'esercizio di competenze obbligatorie degli enti locali in materia ambientale.

Analogamente nel parere espresso sulla proposta di legge n. 386 *"Disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio cinematografico"* il CAL, pur pronunciandosi a favore di tale provvedimento, ha raccomandato di prevedere che il riconoscimento ai comuni di un'ulteriore funzione quale quella autorizzatoria dell'esercizio cinematografico sia accompagnato dall'assegnazione ad essi di adeguate risorse sia di carattere finanziario che strumentale.

In occasione del parere pronunciato sulla proposta di legge n. 348 *"Norme per la realizzazione di lavori artistici a corredo delle opere pubbliche"*, si è rilevato come l'estensione, dai soli edifici a tutte le opere pubbliche, dell'applicazione di una contribuzione obbligatoria del 2 per cento a fini estetici sia da considerare incongrua ed inopportuna anche tenuto conto della drammatica situazione degli attuali equilibri finanziari degli enti locali.

Per quanto concerne invece la proposta di legge n. 335 *"Orientamenti ed incentivi per la costruzione bioecologica"*, il CAL ha subordinato l'espressione di un parere positivo su tale provvedimento

all'accoglimento di alcuni rilievi critici concernenti, in primo luogo, le disposizioni riguardanti la facoltà dei comuni di ridurre l'ICI ritenute contrastanti con la recente giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza 37/2004) a proposito del potere legislativo delle regioni in materia tributaria, secondo la quale è preclusa alle regioni la potestà di legiferare sui tributi locali esistenti, istituiti e regolati dalla legge statale come nel caso dell'ICI. In secondo luogo, con riferimento alla disposizione che prevede l'istituzione dell'elenco delle "costruzioni verdi", senza però attribuire espressamente tale competenza, il CAL ha rilevato che qualora la stessa dovesse essere intestata ai comuni (come sarebbe naturale data la loro generale competenza in materia edilizia) dovrebbe essere assistita dalla previsione di apposite risorse.

Nel parere rilasciato sulla proposta di legge n. 325 *"Riconoscimento, sostegno, promozione delle botteghe storiche"*, il CAL, pur esprimendo apprezzamento per i principi informativi della proposta di legge, ha ritenuto estremamente discutibile, in una fase di diffusa difficoltà finanziaria per gli enti locali, l'imposizione ai comuni dell'obbligo tassativo di introdurre specifiche agevolazioni fiscali a favore delle botteghe riconosciute. A causa di ciò ha condizionato l'espressione di un parere favorevole su tale provvedimento alla condizione del riconoscimento ai comuni della facoltà, anziché dell'obbligo, di introdurre regimi fiscali agevolativi o che in alternativa siano coperti i relativi oneri ed ha inoltre richiesto la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione da parte della Regione di mutui e contributi regionali per il restauro o ripristino delle strutture architettoniche e degli arredi delle botteghe storiche.

In occasione del parere espresso sulla proposta di legge n. 327 *"Determinazione del contributo previsto dalla legge 9 dicembre 1986, n. 896 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche) dovuto ai comuni ed alla Regione per la produzione di energia elettrica da risorse geotermiche. Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche)"* si è espressa perplessità in ordine all'introduzione, da parte di tale provvedimento, di una riserva di destinazione nell'impiego del 50% del gettito dei contributi dovuti alla Regione dall'ENEL in quanto si è ritenuto sussistente il rischio che la scelta di privilegiare i comuni sul cui territorio siano sviluppate iniziative geotermiche, sia in termini di nuova ricerca che di potenziamento dell'attività, possa oggettivamente penalizzare i comuni di area geotermica sul cui territorio in determinati periodi non risultino svolte simili iniziative, a prescindere dalla volontà di tali comuni. Il CAL pertanto

nell'esprimere un parere favorevole su tale atto, ha raccomandato di modificare questa disposizione rilevando che le istanze di contribuzione presentate dai comuni sprovvisti di titolo preferenziale risulterebbero finanziabili, per motivi difficilmente comprensibili, solo nei limiti e fino a concorrenza dei fondi regionali residui.

Fortemente condizionato è stato invece il parere rilasciato sulla proposta di legge n. 409 *"Disposizioni dirette alla promozione del lavoro a tempo indeterminato ed alla istituzione della Borsa continua del lavoro"*, in cui il CAL, pur valutando favorevolmente le specifiche finalità da essa perseguite, ha richiesto in primo luogo che sia assicurata la necessaria copertura finanziaria del complesso di oneri che la Regione si accolla ai fini della realizzazione delle politiche e degli obiettivi di legge, quali contributi, incentivi, premi, di cui è prevista l'erogazione a favore di particolari categorie di soggetti pubblici e privati. In secondo luogo, nel porre in evidenza l'attribuzione alle province di due specifiche funzioni amministrative (monitoraggio degli interventi formativi e gestione degli osservatori sulla precarietà dei lavori) che comportano, fra l'altro, obblighi di trasferimento di dati ed informazioni verso il livello regionale, senza che a ciò corrisponda l'esplicita previsione di un trasferimento delle risorse necessarie alla compiuta gestione delle funzioni medesime, ha richiesto di colmare tale lacuna, in coerenza con i principi generali in tema di devoluzione di compiti e funzioni dal livello statale e/o regionale a quello locale. In ordine, invece, ai contributi ai comuni per l'accesso alla Borsa ed agli incentivi per l'esercizio in forma associata delle attività di intermediazione da parte degli stessi comuni, si è giudicato negativamente il rinvio in bianco effettuato dall'articolato a successive disposizioni di Giunta e si è posta in evidenza la necessità che la legge, per ragioni di garanzia di sistema, definisca i criteri ed i principi generali atti ad orientare l'attività dell'esecutivo regionale. Con specifico riferimento ai contributi per l'accesso alla Borsa si è rilevato che, sul piano formale, siffatta funzione concessoria dovrebbe essere attribuita alle province in quanto tali, ferma rimanendo la potestà delle province di avvalersi dei centri per l'impiego quali organismi interni all'ente, per l'esercizio della funzione.

## 2.3 Programmazione regionale e locale

Un parere integralmente favorevole è stato quello espresso dal CAL in ordine alla proposta di legge n. 364 *"Modifiche alle leggi regionali 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), 18 novembre 1994, n. 88 (Norme di sostegno per l'attività di educazione e formazione alla musica ed al canto corale), 30 luglio 1997, n. 55 (Interventi per la promozione di una cultura di pace), 23 marzo 1999, n. 17 (Interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e di partenariato internazionale, a livello regionale e locale)"* che ha ritenuto questa proposta di legge pienamente rispondente alle enunciate esigenze di adeguamento della normativa in materia di programmazione al nuovo impianto istituzionale del potere locale. In particolare si è valutata positivamente la conferma della programmazione decentrata come momento essenziale del processo di programmazione regionale, l'individuazione della provincia come livello essenziale del processo programmatorio ed in particolare sede di coordinamento e di concertazione su scala sub regionale, l'individuazione del metodo della concertazione, sia a livello regionale che locale, come metodo essenziale per l'individuazione dei progetti funzionali agli obiettivi, per la composizione dei diversi interessi in campo e lo sviluppo della cooperazione su azioni condivise, l'individuazione di un nuovo strumento pattizio territoriale per lo sviluppo quale il PASL (Patto per lo sviluppo locale) ed infine la disciplina del rapporto fra gli atti della programmazione e quelli della pianificazione.

Analogamente molto rilevante sotto il profilo della programmazione è stato anche il parere, favorevole ma condizionato, pronunciato sulla proposta di legge n. 392 *"Disciplina del servizio sanitario regionale"* in quanto in tale sede il CAL ha posto in evidenza alcuni aspetti critici del provvedimento in esame attinenti al profilo della programmazione: in primo luogo ha rilevato la mancanza di una disposizione assimilabile a quella presente nella legge vigente in cui si afferma che i comuni concorrono alla programmazione sanitaria regionale attraverso la conferenza permanente per la programmazione socio sanitaria esercitando, attraverso le conferenze dei sindaci, le funzioni di indirizzo e valutazione previste dal d.lgs 502/1992 (ovvero: definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività; esame del bilancio pluriennale di previsione e del bilancio di esercizio rimettendo alla Regione le relative

osservazioni; verifica dell'andamento generale dell'attività; contributo alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni al direttore generale ed alla Regione). In secondo luogo, per quanto attiene al ruolo delle province nel processo programmatico, si è sottolineata la mancata conferma nel testo della proposta di legge della disposizione della legge vigente che riconosce alle province una funzione consultiva in occasione di variazioni degli ambiti territoriali sovracomunali delle aziende unità sanitarie locali ed in sede di esame dei piani attuativi locali da parte delle conferenze dei sindaci. Si è rilevato che probabilmente nel primo caso si è voluto provvedere alla eliminazione di una disposizione già inoperante a legislazione vigente, mentre, per quanto riguarda l'altra funzione consultiva, si è escluso che essa sia assorbita nell'organica partecipazione provinciale ai lavori dell'articolazione zonale della conferenza non essendo prevista una medesima organica partecipazione della provincia all'attività della conferenza nella sua configurazione ordinaria. In conclusione si è osservato come la mancata conferma delle citate disposizioni della legge regionale vigente sia molto discutibile sotto il profilo della corretta impostazione dei rapporti interistituzionali in quanto tali articoli, definendo organicamente ed enfatizzando il ruolo degli enti locali nel processo di programmazione regionale, assumevano una connotazione politica del tutto peculiare che sembrerebbe ora sfumarsi in una molto più sfumata affermazione del principio del necessario concorso dei soggetti istituzionali agli atti della programmazione sanitaria regionale. Sempre sul versante della programmazione si è posta in evidenza la qualificazione come strumenti della programmazione sanitaria regionale degli strumenti di attuazione del piano sanitario regionale, novellando sul piano letterale il testo vigente che allude agli strumenti di attuazione (del PSR) di livello regionale. A tal proposito si è osservato che la dicitura attualmente vigente appare più pertinente e si è formulato l'invito a ripristinare siffatta disposizione all'interno del nuovo articolato al fine di non ingenerare possibili equivoci ed incertezze interpretative circa la tipologia di atti cui intende riferirsi l'espressione usata dall'articolato medesimo. Inoltre il CAL pur valutando positivamente la formalizzazione e valorizzazione del ruolo dell'area vasta nella programmazione regionale, così come in ordine all'ampliamento delle funzioni della conferenza ed al riconoscimento alla stessa di una rilevante autonomia organizzativa esercitabile attraverso regolamento interno, ha espresso la convinzione che la legge debba chiarire meglio la natura dei rapporti intercorrenti fra la conferenza, intesa nella sua configurazione ordinaria e le articolazioni di area vasta della stessa, in particolare specificando se tali articolazioni

siano investite di funzioni meramente preparatorie dell'attività della conferenza o siano in ipotesi legittimate, in forza di apposita scelta di autonomia organizzativa interna, anche alla formale adozione di pareri. Si è infine sottolineata la necessità di riservare espressamente alle associazioni degli enti locali il compito di designazione dei rappresentanti delle associazioni stesse all'interno della conferenza.

Un parere positivo, ma con alcune raccomandazioni, è stato invece quello espresso in ordine alla proposta di legge n. 382 *"Norme in materia di organizzazione degli interventi sull'uso problematico di sostanze psicoattive e sulle dipendenze patologiche nel servizio sanitario regionale"* in cui il CAL ha invitato a definire concretamente le forme e le procedure con cui gli enti locali concorrono alla programmazione aziendale inerente la specifica materia ed a chiarire, a tal proposito, se la locuzione "enti locali" non sia usata per contrassegnare esclusivamente la conferenza dei sindaci e le articolazioni zonali/distrettuali della stessa.

Nel parere rilasciato sulla proposta di legge n. 346 *"Norme per il governo del territorio"*, già esaminato al paragrafo 2.1., il CAL ha individuato una serie di elementi critici nella parte del provvedimento relativa al rapporto intercorrente fra il paesaggio ed il governo del territorio ed alla prescrittività degli atti di pianificazione territoriale: in primo luogo si è affermato che dovrebbero essere distinti con nettezza i profili relativi alla tutela (che riguarda i beni paesaggistici e culturali) e quelli relativi alla valorizzazione del paesaggio (che fa parte del governo del territorio e come tale forma contenuto degli atti di pianificazione, cioè PIT, PTC, PS) e che si dovrebbe precisare che i contenuti attinenti la tutela dei beni paesaggistici trovano collocazione nel PIT, al cui procedimento di formazione dovrebbero però partecipare province e comuni con funzioni integrative per quanto riguarda l'individuazione degli ambiti paesaggistici e dei relativi obiettivi di qualità.

## **2.4 Potestà regolamentare degli enti locali**

Nel parere formulato in merito alla proposta di legge n. 387 *"Disposizioni in materia di energia"* il CAL ha valutato positivamente tale provvedimento ponendo in evidenza che su di esso era stata raggiunta l'intesa in sede di concertazione interistituzionale a seguito dell'accoglimento di una serie di significativi correttivi proposti dalle associazioni rappresentative degli enti locali. In particolare, e sotto il profilo che ci interessa, segnaliamo quello secondo il quale le disposizioni

regolamentari regionali interferenti con le competenze degli enti locali assumono carattere cedevole rispetto a successive diverse disposizioni degli stessi enti locali.

In occasione del parere sulla proposta di legge n. 386 *“Disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio cinematografico”*, già esaminato al paragrafo 2.1, ha accompagnato l'espressione di un giudizio positivo su questa proposta di legge con la formulazione di alcune raccomandazioni: fra esse merita segnalare quella concernente l'invito a definire il rapporto intercorrente fra il regolamento regionale e l'atto della Giunta regionale cui è rimessa la determinazione degli indirizzi in coerenza dei quali sono rilasciate le autorizzazioni.

Nella pronuncia sulla proposta di legge n. 367 *“Modifiche alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 38: Istituzione del Circondario dell'empolese Val d'Elsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo”* il CAL ha raccomandato di voler valutare l'opportunità di lasciare alla fonte statutaria o regolamentare dell'ente locale il compito di stabilire se gli assessori possano far parte, in luogo dei sindaci, dell'organo esecutivo del Circondario.

Nel parere espresso sulla proposta di legge n. 356 *“Disciplina del sistema fieristico toscano”* si è invece raccomandato di riformulare una disposizione al fine di specificare che i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni concernenti lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche sono determinati dal regolamento comunale o, in via suppletiva dal regolamento regionale qualora non sia stato ancora emanato il regolamento locale.

## **2.5 Contenuto propositivo dei pareri**

L'attività consultiva del CAL non si esaurisce nell'analisi di un atto sotto il profilo del rispetto delle prerogative degli enti locali e nell'eventuale formulazione di richieste di emendamento o di osservazioni, ma, talvolta, si spinge anche alla proposizione di soluzioni normative alternative rispetto a quelle prospettate negli atti sottoposti al suo esame e nella conseguente remissione delle medesime alle commissioni consiliari competenti per materia. Ciò comporta, ovviamente, un considerevole arricchimento dei pareri da esso espressi che possono pertanto anche contenere utili spunti su come impostare la disciplina di un determinato settore.



Un primo esempio significativo di quanto affermato può essere ritenuto il parere espresso in ordine alla proposta di legge n. 346 *"Norme per il governo del territorio"*, esaminato al paragrafo 2.1., in cui, in primo luogo, dopo aver posto in evidenza che per "governo del territorio" si deve intendere l'insieme delle attività relative all'uso del territorio comprensivo di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi, gestionali, riguardanti la tutela, la valorizzazione e trasformazione delle risorse che lo costituiscono e che l'azione del governo del territorio deve assicurare il coordinamento delle diverse politiche e la sinergia di tutti i settori che incidono sulle risorse dello stesso territorio, al fine di perseguire lo sviluppo sostenibile e la massima efficacia delle azioni settoriali, il CAL ha sottolineato la necessità di ricondurre al procedimento unificato, all'interno del quale interloquiscono tutti i soggetti titolari di competenze specifiche e generali, l'intera gamma dei piani territoriali, compresi quelli settoriali quali i piani di bacino od altri, al fine di superare le cosiddette pianificazioni separate. In secondo luogo, con precipuo riferimento alle disposizioni di tale provvedimento relative alla valutazione integrata di piani e programmi, si è segnalata la necessità di riformulare una disposizione (articolo 11, comma 2) attribuendo al piano strutturale, pur nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge, l'individuazione degli atti comunali di governo del territorio da sottoporre a valutazione integrata e di precisare meglio la nozione e l'ambito della valutazione integrata. Inoltre, con riferimento al rapporto fra il paesaggio ed il governo del territorio ed alla prescrittività degli atti di pianificazione territoriale, si è osservato che si dovrebbe precisare che la valorizzazione del paesaggio normalmente consiste in un'attività di indirizzo, contenuta negli atti di pianificazione generale ed in particolare il PIT ed i PTC ed in un'attività di individuazione dei contenuti e di integrazione ed attuazione degli indirizzi, rimessa al PS e specificare il carattere puntuale e specifico della prescrittività riconosciuta a PIT e PTC, anche con riferimento agli effetti dispiegati sugli atti pianificatori di competenza di livelli istituzionali differenti, essendo da evitare ogni generica attribuzione di questo speciale tipo di efficacia, che non può esplicarsi attraverso direttive e/o indirizzi.

Un altro parere particolarmente rilevante sotto il profilo che ci interessa può essere considerato quello espresso sulla proposta di legge n. 392 *"Disciplina del servizio sanitario regionale"*, esaminato al paragrafo 2.3. In esso, infatti, il CAL ha evidenziato alcuni aspetti critici della proposta di legge quali, in primo luogo, la connotazione blanda e sfumata assunta dalla sperimentazione delle società della salute. A tal proposito si

è posto in evidenza che il provvedimento in esame prevede che le aziende unità sanitarie locali *possano*, sulla base degli indirizzi regionali, costituire d'intesa con gli enti locali appositi organismi associativi misti, denominati società della salute e che queste ultime assicurano la partecipazione degli enti locali al governo, alla programmazione ed *eventualmente* alla gestione dei servizi. Quali che siano le formulazioni ritenute più appropriate si è rilevato che sarebbe opportuno che dall'articolato emerga chiaramente, oltre ai caratteri di facoltatività e reversibilità delle sperimentazioni (come già avviate in attuazione del vigente piano sanitario regionale) anche l'obiettivo di fondo che si intende perseguire, come ampiamente condiviso dalla Regione e dal sistema degli enti locali: questo obiettivo si sostanzia nell'introduzione in pianta stabile delle SdS (naturalmente alla condizione di un esito positivo delle sperimentazioni nel sistema e quindi nell'affermazione di questa forma organizzativa come soggetto forte dell'integrazione socio-sanitaria a livello di zona e come soggetto chiamato ad assolvere ordinariamente non solo funzioni di natura programmatica ma anche funzioni di gestione dei servizi così da consentire agli enti locali (quali soci fondatori necessari delle SdS) di recuperare all'interno del sistema un ruolo autenticamente innovativo nel governo della salute sul territorio. In secondo luogo si è sottolineata la necessità che sia la legge a definire i caratteri organizzativi fondamentali delle SdS nonché i criteri che informano il procedimento di formazione dei PIS. Inoltre, per quanto concerne il piano procedurale, il CAL ha sollecitato un'adeguata riflessione sul fatto che i piani attuativi locali non approvati dalla conferenza dei sindaci diventino esecutivi una volta che la Giunta regionale ne abbia accertato la conformità alla programmazione sanitaria regionale ed ha posto in evidenza che questa proposta di legge potrebbe costituire l'occasione per introdurre nella procedura confermativa regionale una fase di contraddittorio con le conferenze dei sindaci che in ipotesi consenta se non un recupero quantomeno un'attenuazione del contrasto fra le posizioni del direttore generale e quelle della conferenza dei sindaci. Si è infine proposto di rimarcare meglio nell'articolato l'esigenza che le conferenze dei sindaci e le relative articolazioni zonali siano in grado di effettuare un vaglio reale sugli atti delle aziende sanitarie sottoposti alla loro disamina evidenziando la necessità che le segreterie tecniche siano dotate di risorse umane e strumentali atte a consentire un appropriato esercizio delle funzioni di indirizzo e valutazione che competono alle conferenze ed alle stesse articolazioni zonali.

### **3. Verifica dell'esito dei pareri**

In questo paragrafo si procederà ad illustrare una sintesi del riscontro ottenuto dai pareri del Consiglio delle autonomie locali nelle determinazioni finali della Regione.

Occorre porre in evidenza che non tutti gli atti oggetto di analisi nella parte precedente hanno concluso il loro iter procedimentale e che, per questo motivo, alcuni degli atti menzionati in quella sede non verranno ora presi in esame.

Già si è detto che sul grado di accoglimento dei rilievi formulati dal CAL nei propri pareri ha inciso notevolmente (come del resto è avvenuto nel 2003) il maggior ruolo di raccordo con le associazioni rappresentative degli enti locali svolto dalla presidenza del CAL nonché il supporto di carattere tecnico, assicurato dal settore di assistenza al CAL, alle istruttorie degli atti posti all'ordine del giorno dei Tavoli di concertazione interistituzionale ed esaminati preliminarmente nelle relative segreterie tecniche (sono stati 94 gli atti esaminati e discussi in questa sede). Ciò ha comportato, come conseguenza, che frequentemente il CAL, a seguito dei risultati positivi conseguiti in tale sede, abbia espresso pareri favorevoli dando atto in essi dell'esito del passaggio concertativo, limitandosi talvolta, a mero titolo collaborativo, a rivolgere alla competente commissione consiliare delle raccomandazioni.

#### **3.1. L'attuazione della riforma costituzionale del titolo V**

Per quanto concerne il parere pronunciato in merito alla proposta di legge n. 383 *"Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)"*, si segnala l'accoglimento dell'unica condizione alla quale il CAL aveva subordinato l'espressione di un parere favorevole sull'atto in esame ovvero l'eliminazione, nella disposizione riguardante l'individuazione del garante dell'informazione, della previsione secondo la quale, in difetto di tale indicazione all'interno del progetto del piano comunale di classificazione acustica, tale funzione competerebbe al segretario comunale. Tale previsione era stata giudicata invasiva della sfera di competenza normativa (statutaria e regolamentare) dei comuni.

In ordine invece al parere sulla proposta di legge n. 361 *"Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca"* si rileva il parziale accoglimento della raccomandazione con la quale il CAL invitava la commissione consiliare competente a prevedere nel testo in esame che le province esercitino le funzioni loro assegnate (funzione regolativa che incide sul governo del territorio interferendo negli assetti del territorio comunale) previo esperimento di appositi processi di consultazione con i comuni insistenti sul territorio provinciale medesimo, trattandosi fra l'altro di un'esigenza già debitamente evidenziata in sede di concertazione interistituzionale. Nel testo definitivo del provvedimento in esame si prevede pertanto che le province debbano operare "sentiti i comuni territorialmente interessati", ma limitatamente ad alcune delle ipotesi considerate dalla disposizione in questione. Non è stata invece presa in considerazione l'altra raccomandazione formulata dal CAL nel parere relativo a tale proposta di legge ovvero quella con la quale si chiedeva di chiarire, in merito alla licenza di pesca professionale, che l'eventuale introduzione di un regime di contingentamento da parte della provincia di residenza del soggetto interessato non preclude il rilascio della stessa licenza (a rilevanza regionale) quanto piuttosto inibisce l'iscrizione nell'elenco provinciale impedendo di fatto l'esercizio della pesca su di un determinato territorio.

Per quanto concerne il parere sulla proposta di legge n. 346 *"Norme per il governo del territorio"* occorre segnalare il mancato accoglimento della condizione con la quale si poneva in evidenza la necessità di integrare il novero dei soggetti istituzionali titolari delle funzioni amministrative in materia di governo del territorio con un espresso riferimento anche alla città metropolitana rinviando esplicitamente ad una specifica normativa che stabilisse la competenza di quest'ultima in tale materia (nonché i rapporti fra gli atti di pianificazione territoriale della città metropolitana, da un lato, ed il PS ed il PTC, dall'altro)

### **3.2 Risorse finanziarie**

In relazione al parere espresso sulla proposta di legge n. 386 *"Disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio cinematografico"*, si segnala che non è stata considerata la raccomandazione di prevedere che il riconoscimento ai comuni di un'ulteriore funzione quale quella istruttoria relativa alle domande di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione, adattamento di immobili da destinare a sale ed arene per

spettacoli cinematografici, nonché all'ampliamento di sale cinematografiche già in attività, che gli siano state inoltrate (e che dovranno essere esaminate con le procedure in tema di sportello unico delle attività produttive) sia accompagnato dal riconoscimento ad essi di adeguate risorse finanziarie e strumentali.

Si rileva invece l'accoglimento della raccomandazione, inerente i profili che stiamo esaminando, formulata dal CAL nel parere in ordine alla proposta di legge n. 327 *"Determinazione del contributo previsto dalla legge 9 dicembre 1986 n. 896 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche) dovuto ai comuni ed alla Regione per produzione di energia elettrica da risorse geotermiche. Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche)"*. Il CAL aveva evidenziato la necessità di modificare la disposizione che prevedeva un vincolo di destinazione in ordine al 50% dei fondi acquisiti dalla regione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lett. b) della legge 896/1986, ritenendo siffatta disposizione lesiva per i comuni di area geotermica sul cui territorio l'ENEL non assumesse in determinati periodi, a prescindere dalla volontà dei comuni stessi, specifiche iniziative di sviluppo dell'attività geotermica. Il testo dell'atto in esame, nella sua versione definitiva, infatti non prevede più siffatto vincolo di destinazione e si limita a stabilire che i contributi di cui alla legge n. 896/1986, dovuti dal soggetto utilizzatore in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti con potenza superiore a 3MW che utilizzano risorse geotermiche, siano stabiliti in 0,000574 euro per ogni KWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico alla Regione.

### **3.3 Programmazione regionale e locale**

In ordine al parere espresso sulla proposta di legge n. 346 *"Norme per il governo del territorio"*, si registra l'accoglimento della condizione relativa al rapporto fra il paesaggio ed il governo del territorio ed alla prescrittività degli atti di pianificazione territoriale: è stata infatti, in primo luogo, ritenuta fondata la richiesta di distinguere con nettezza i profili relativi alla tutela (che riguarda i beni paesaggistici e culturali) e quelli relativi alla valorizzazione del paesaggio (che fa parte del governo del territorio e come tale forma contenuto degli atti di pianificazione, cioè PIT, PTC e PS) ed in secondo luogo si è ritenuto opportuno precisare che i contenuti attinenti la tutela dei beni paesaggistici sostanzialmente trovano collocazione nel PIT, al cui procedimento di formazione partecipano province e comuni con funzioni integrative per quanto

riguarda l'individuazione degli ambiti paesaggistici e dei relativi obiettivi di qualità.

#### **3.4. Potestà regolamentare degli enti locali**

Non risulta sia stata accolta la raccomandazione formulata dal CAL nel parere relativo alla proposta di legge n. 386 *"Disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio cinematografico"*: con essa si invitava la competente commissione consiliare a definire il rapporto intercorrente fra il regolamento regionale e l'atto della Giunta regionale cui è rimessa la determinazione degli indirizzi in coerenza dei quali sono rilasciate le autorizzazioni.